



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n.
70 del 07/12/2016**

OGGETTO: MODIFICA PARZIALE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

L'anno duemilasedici il giorno **sette** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

VINCENZI ALDO	Presente
BARILI LUIGI	Presente
MAMBRINI FRANCESCA	Presente
AZZALI MONALISA	Presente
RAMI LORENZO	Presente
MAFFEZZOLI GIONATA	Presente
SANCONO GIANLUCA	Presente
SARZI AMADE' STEFANO	Presente
BELLUZZI LUCA	Assente
ALESSANDRIA FRANCO	Presente
SERINI LUCA	Presente
TOGNINI PIERPAOLO	Presente
GORNI VERTER CLAUDIO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, VINCENZI ALDO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VINCENZI ALDO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno

OGGETTO: MODIFICA PARZIALE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

- Sindaco: lascio la parola all' assessore al commercio;
- Assessore Sancono: sì buonasera, qui si tratta di modificare un regolamento che riguarda l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, che è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 8 del 29 gennaio 2001, rettificato subito dalla delibera numero 20 del 28 febbraio 2001. Con questa deliberazione vi invito colleghi, ad approvare una modifica parziale, di questo regolamento appunto, indispensabile soprattutto perché a breve ci sarà la pubblicazione del bando, per la nuova stessa assegnazione delle concessioni di posteggio, che sono in scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017. L'adeguamento di questo testo deriva sia da un aggiornamento alla normativa, che dal 2001 ad oggi, ha abrogato alcune leggi, come ad esempio il Titolo terzo del regolamento riguardante le fiere, e anche dall'eliminazione di due posteggi posti di fronte Palazzo Ducale, che è stato necessario eseguire, in quanto sono stati posizionati dissuasori di parcheggio, a tutela del monumento. In più perché c'è stato lo spostamento di un posteggio, riservato al produttore agricolo, che non ci stava dov'era stato posizionato precedentemente, non ci stava con le misure che aveva. Il regolamento è stato trasmesso per eventuali richieste di osservazioni, anche alle parti sociali, tra cui Confcommercio di Mantova e Confesercenti Lombardia di Mantova, le quali hanno dato un parere favorevole, alle modifiche approvate; quindi vi invito ad approvare questa proposta di deliberazione;
- Sindaco: lascio la parola ai Consiglieri se hanno integrazioni, domande al riguardo;
- Consigliere Serini: quindi la riduzione dei posteggi e conseguentemente anche delle gare complessive, espositive, riguardano solo ed esclusivamente una cosa tecnica?
- Assessore Sancono: sì, principalmente sì, cioè la modifica che è stata data la riduzione dei parcheggi, è proprio tecnica, per quanto riguarda invece l'abrogazione di alcuni paragrafi è proprio perché la normativa di legge è variata;
- Consigliere Serini: mentre per le richieste di posteggi sono in diminuzione, sono equivalenti agli anni precedenti?
- Assessore Sancono: sono in calo, abbiamo diversi posteggi liberi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO l'art.7 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il quale dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

- RICORDATO :

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/01/2001 veniva approvato il Regolamento comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28/02/2001 si provvedeva alla modifica del Regolamento comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, in attuazione dell'ordinanza istruttoria prot.n. 2001/538 UB/AG/AC del 13/02/2001, atti n. 18 del CO.RE.CO. di Brescia;

- DATO ATTO che si rende necessario apportare una parziale modifica al Regolamento comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, sia per un adeguamento normativo che funzionale;

- PRECISATO che, per quanto riguarda l'adeguamento normativo, si rende necessario inserire nel testo del citato Regolamento, i richiami legislativi alle seguenti disposizioni:

⇒ Legge Regionale 21.3.2000 n.15 " Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche", il cui titolo è stato modificato , dall'art.1,comma 1,lett.a) della L.R. 31.3.2008 n.8 , con la soppressione delle parole "in attuazione del D.Lgs n.114/98 e Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche ", poi la legge è stata abrogata dall'art.155,comma 1,lett.e) della Legge Regionale 2.2.2010 n.6 ;

⇒ Legge Regione Lombardia n.8 del 31.03.2008 avente ad oggetto "Normativa in materia di commercio al dettaglio su area pubbliche"(che è stata abrogata dall'art.155,comma 1 , lettera n) della L.R. 2.2.2010 n.6 ;

⇒ Legge Regione Lombardia n.6 del 02.02.2010 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere";

⇒ Deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2016, n. X/5345 avente ad oggetto "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n.11003";

- CONSIDERATO che, per quanto riguarda, viceversa, l'adeguamento logistico/funzionale, è necessario procedere come segue:

⇒ eliminazione di n.2 posteggi individuati ai numeri n.8 e n.25, inerenti il settore non alimentare ,attualmente posizionati di fronte al Palazzo Ducale;

⇒ spostamento del posteggio riservato al produttore agricolo da Via Teatro Olimpico a Via Pesenti, come da elaborato grafico (allegato B);

⇒ conseguente nuova numerazione di tutti i posteggi (allegato B)

- PRESO ATTO, quindi:

- della proposta di modifica del Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche , predisposta dalla Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e Tutela del Territorio, Suap, del Comune di Sabbioneta, geom. Raffaella Argenti;
- del testo comparato del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (allegato A) e della relativa planimetria (allegato B);

- PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 19 (Forme di consultazione delle Parti sociali), della L.R. n.6 del 2.2.2010, in data 18/11/2016, con prot.n. 7005, è stata inoltrata la bozza di modifica del citato Regolamento, alle Associazioni di categoria del territorio, quali la Confcommercio- Imprese per l'Italia della Provincia di Mantova e la Confesercenti della Lombardia Orientale sede territoriale di Mantova, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni;

- in data 30/11/2016 al prot. n. 7357 è pervenuto parere favorevole da Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Mantova;

- RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema del nuovo Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche ,del Comune di Sabbioneta, nella sua versione sia corretta che integrata , nonché emendata (allegato C);
VISTO l'art. 42 c.2 lettera a) ,del Decreto Legislativo n.267/2000;

- FATTO COSTATARE che la competenza per l'approvazione definitiva del suddetto Regolamento è attribuito al Consiglio Comunale;

- ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267;

- CON voti favorevoli n. 11 – astenuti n. 1 (Tognini) – contrari 0 - su n. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

1) Di modificare ed integrare il Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche,del Comune di Sabbioneta (precedentemente approvato con atto consiliare, n. 29 del 26.11.2001,così come modificato, con successivo atto del Consiglio Comunale, n. 19 del 02.08.2012), nella sua versione corretta, integrata ed emendata ,che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera C);

2) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Comune di Sabbioneta, oltre che all'Albo Pretorio informatico, con le formalità previste dallo Statuto Comunale vigente e dalle disposizioni legislative in atto , regolanti la materia;

3) Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;



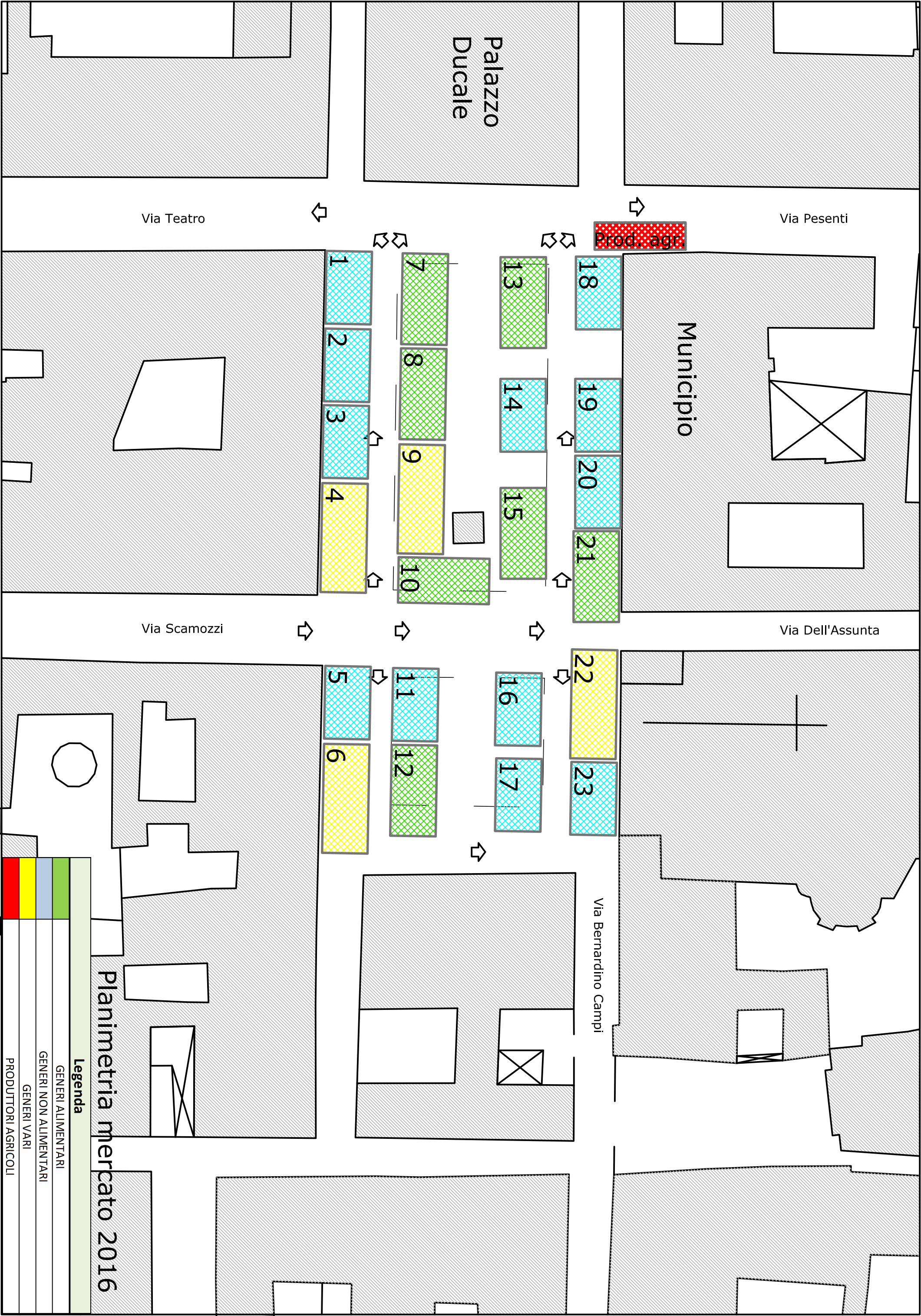
COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VINCENZI ALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA



Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- D.Lgs 31.03.98 n° 114,
- ~~L.R. 21.03.2000 n° 15 (abrogata dall'art.155 c.1, lett.e) della L.R.2.2.2010 n.6,~~
- **L.R. n. 8 del 31.03.2008 (abrogata dall'art.155 c.1,lett.n)della L.R.2.2.2010 n.6),**
- **L.R. n. 6 del 02.02.2010 e s.m.i.,**
- **D.G.R. n. X/5345 del 27 giugno 2016 ,**

- APPROVATO CON LA DELIBERA C.C. N°8 DEL 29.01.2001
- MODIFICATO CON DELIB. C.C. N. 20 DEL 28.02.2001 (limitatamente all'art. 25, c. 2°)
- MODIFICATO CON DELIB. C.C. N. DEL (articoli n.....)

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

Il presente Regolamento comunale disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

- D.Lgs 31.03.98 n° 114
- ~~L.R. 31.03.2008 n. 8~~
- L.R. 2.02.2010 n. 6 e s.m.i.
- D.g.r. 27 giugno 2016 n. X/5345

TITOLO I° MERCATI

ART. 1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO .

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, con cadenza **SETTIMANALE** nella giornata di **MERCOLEDI'**, in Piazza Ducale e in Via ~~Teatro~~ **Pesenti (nel tratto compreso tra la Piazza Ducale e la Via dell' Incoronata)**, osservando l'orario di vendita dalle ore **7.00** alle ore **13.00**.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso, all'area di mercato, **un'ora** prima dell'inizio delle operazioni di vendita, fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore **14.00**.

ART. 2 DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata in totali:
Area complessiva mq. **2.860**

A) N. ~~8~~ **7** Posteggi di mt. 10 x 5 Generi Alimentari.

B) N. ~~14~~ **13** Posteggi di mt. 8 x 5 Generi non alimentari, abbigliamento e affini (Pelletteria)

C) N. 3 Posteggi di mt. 12 x 5 Generi vari (fiori,casalinghi,giocattoli,mobili, detersivi,ferramenta ecc.)

Oltre a :

D) N. 1 Posteggio di mt. ~~20x5~~ **10x3** Riservato ai produttori agricoli diretti (**Via Pesenti**).

Al fine di preservare un equilibrio merceologico ottimale, all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi sono così suddivisi:

A) Generi Alimentari sono complessivamente di mq. ~~400~~ **350**

B) Generi non Alimentari (Abbigliamento) sono complessivamente di mq. ~~560~~ **520**

C) Generi non Alimentari (Vari) sono complessivamente di mq. ~~200~~ **180**

D) Generi Alimentari di produzione agricole sono di mq. ~~200~~ **30**

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

ART. 3 MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi, da qualsiasi ingombro, gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 4 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata, all'interno dell'area di mercato, la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Responsabile di mercato.

ART. 5 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio **del** commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite **dal** Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
- E' consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- ~~—Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti, in tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;~~
- Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato; in ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti.
- Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e **da** rifiuti.

ART. 6 RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

- Alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
- Al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la **ri**assegnazione dei posteggi, a favore dei soggetti titolari di concessione, avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

1. Anzianità storica di presenza sul mercato;
2. Anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

Stante la particolarità della pavimentazione della Piazza Ducale, priva di sottofondo stradale con finitura in acciottolato, resta facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di particolari condizioni meteorologiche, disporre lo spostamento provvisorio dello stesso mercato nella Piazza D'Armi, previa ordinanza sindacale, al fine di tutelare lo stato di conservazione della piazza medesima.

Nel caso in cui il mercoledì cada in giorno festivo, lo stesso verrà sospeso; inoltre, il mercato non si svolgerà nei giorni di Natale, Capodanno ed Epifania.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI. PROVVISORIAMENTE LIBERI

L'assegnazione dei posteggi avviene tramite procedura ad evidenza pubblica ed è effettuata a favore dei titolari di autorizzazione di cui all'art.28 del D. Lgs. 114/1998, secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente.

L'espletamento dell'intera procedura avverrà nel rispetto, di quanto previsto dall'articolo 23, della legge regionale nonché da quanto previsto nel documento unitario.

La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve essere conforme alle modalità previste dal bando comunale che viene pubblicato all'Albo pretorio.

Il bando verrà pubblicato all'Albo pretorio informatico del Comune, per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande. Copia dello stesso verrà trasmessa alle Associazioni di categoria, come forma di informazione delle Parti sociali.

I posteggi, temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari, entro le ore 8.00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, ed entro le ore 8.30 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti, titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b del D.Lgvo n. 114, che vantano il maggiore numero di presenze sul mercato; in caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

L'operatore, utilmente collocato nella graduatoria di anzianità, che si assenti dal mercato, senza giustificato motivo, per un periodo superiore ai quattro mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

ART. 8 PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il Responsabile di mercato, procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo, di seguito, alla loro tempestiva assegnazione provvisoria, nel rispetto della graduatoria corrispondente alla categoria merceologica appartenente e di cui all'art. 2. Conclusa la giornata di mercato, il Responsabile del servizio procederà, altresì, alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

—Le assenze dei titolari di posteggio;

—Le presenze dei partecipanti alla "spunta", ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

—Ogni altro fatto che abbia ,significativamente, caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

ART. 9 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo, per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi, in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

La decadenza è ,altresi, prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

La decadenza è automatica e va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune, può revocare la concessione del posteggio, per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione conforme alle sue scelte.

ART. 10 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante, purché ,quest'ultimo ,sia in possesso dei requisiti di cui all'artt. 5 del D.Lgs n.114/98.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione, su posteggi dati in concessione, va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di proprietà legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto sub ingresso entro quattro mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg., in caso di comprovata necessità.

Il subentrante, per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa. Trascorsi ,inutilmente, tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 11 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione o denuncia di inizio attività, di cui alla Legge 59/63 e legge 241/90 art. 9, sono riservati, di norma ai margini del mercato, numero uno posteggio, dato in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta della stessa categoria come all'art. 2.

TITOLO II°

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 12 DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lett. B) D.Lgs n.114/98, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita ,altresi, l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda ,per l'operatore stesso, la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio, in forma itinerante.

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

ART. 13 LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di interesse pubblico.

Il Sindaco, con apposita e motivata ordinanza, individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste, per l'esercizio del commercio in forma itinerante, devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono, comunque, prolungarsi oltre **un' ora**, con l'obbligo di spostarsi, di almeno 100 mt., **dalla precedente sosta**.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti, fino ad una distanza di almeno 500 mt. dall'area di mercato o della fiera.

ART.13 BIS: MERCATI STRAORDINARI E/O SPECIALIZZATI

La Giunta Comunale, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà indire mercati straordinari, specializzati o meno, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, ovvero in occasione di altre ricorrenze tipiche locali, sempre, comunque, nel limite massimo di non più di dodici giornate, nel corso di ciascun anno solare.

La riscossione, avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

ART. 14 ORARI

Poiché la Città di Sabbioneta è **stata** riconosciuta, a prevalente economia turistica, con Decreto n. 052518 del 13 febbraio 1998, numero settore 176, della Regione Lombardia, (L.R. 21 Giugno 1988, n. 32), si fa riferimento all'ordinanza sindacale n.68 del 18.11.2000 prot. n. 8280, con la quale il Sindaco ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, art.12, ordina la deroga degli orari, con facoltà dell'apertura continuativa **per** le ore 24 ore giornaliere e la deroga **ad** effettuare i turni di riposo settimanali.

TITOLO III°

FIERE

Abrogato.

~~ART. 15 DETERMINAZIONE DELLE AREE~~

~~Il Comune determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.~~

ART. 16 FIERE ANNUALI TRADIZIONALI

- ~~— Fiera della Beata Vergine del Carmine (3° Domenica di Luglio) area destinata al commercio su aree pubbliche **Piazza D'Armi**;~~
- ~~— Area complessiva destinata al commercio **mq. 400** circa;~~
- ~~— Numero totale posteggi **n. 10**;~~

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

- ~~— Fiera di S. Gallo (3° Domenica di Ottobre) area destinata al commercio su aree pubbliche Piazza D'Armi, Via V. Gonzaga;~~
- ~~— Area complessiva destinata al commercio mq 1500 circa;~~
- ~~— Numero totale posteggi non determinato fino a completamento dell'area destinata;~~
- ~~— Fiera di S. Giorgio Località Breda Cisoni (25 Aprile) area destinata al commercio su aree pubbliche Via Mazzini;~~
- ~~— Area complessiva destinata al commercio mq. 100 circa;~~
- ~~— Numero totale posteggi n. 3;~~
- ~~— Fiera di S. Antonio Località Villa Pasquali (2° Domenica di Ottobre) area destinata al commercio su aree pubbliche Via Bibiena;~~
- ~~— Area complessiva destinata al commercio mq. 100 circa;~~
- ~~— Numero totale posteggi n. 3.~~

ART. 17 DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

~~La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del Comune almeno 60 gg. Prima dello svolgimento della fiera.—~~

~~L'operatore che intende partecipare a più Fiere, avrà la facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.~~

~~Il Comune potrà inoltre scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.~~

ART. 18 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

- ~~- Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:~~
- ~~- Il maggior numero di presenze effettive;~~
- ~~- Il maggior numero di presenze;~~
- ~~- L'anzianità desunta dal registro imprese;~~
- ~~- L'ordine cronologico di presentazione delle domande;~~

~~L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.~~

ART. 19 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

~~L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.~~

TITOLO IV°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 20 NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree di mercato e degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza **del Ministro della Sanità del 2.3.2000 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio**

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) , oltre che alle norme dettate dai Regolamenti locali di igiene.

ART. 21 COSAP

Il Comune, sentito il parere della Commissione per il commercio su aree pubbliche o, laddove non esistano ,delle Organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello provinciale, fissa ,annualmente, la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura, realmente, occupata e alle ore di ,effettiva, occupazione.

La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal Comune, in rata unica al 30 giugno di ogni anno oppure in due rate, di eguale importo ,con scadenza 30 marzo e 30 settembre **di ogni anno** .

ART. 22 PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita, nelle aree di mercato, devono ,indistintamente, indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine ,in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 23 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

~~In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 L.R. n. 15 è istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche della quale sono chiamati a far parte, oltre al Sindaco o suo delegato che la presiede, i rappresentanti del Comune interessato, dalle organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.~~

~~La commissione è obbligatoriamente sentita in relazione alla:~~

- ~~— Programmazione annuale dell'attività di mercato (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari da decidere in base alle esigenze);~~
- ~~— Determinazione delle aree di mercato ed individuazione del numero dei posteggi;~~
- ~~— Istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato;~~
- ~~— Definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone per l'occupazione suolo pubblico;~~
- ~~— Predisposizione dei regolamenti, ordinanze, delibere o altri provvedimenti Comunali o Regionali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.~~

~~La nomina della commissione viene effettuata con decreto del Sindaco.~~

~~I componenti dimissionari o deceduti vengono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati la quale, potrà richiedere altresì con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.~~

In applicazione di quanto previsto dall'art. 19 della L.R.n. 6 del 2.2.2010 “ nei Comuni e nelle Unioni di comuni con popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti – come nel nostro caso – può essere istituita una commissione consultiva di cui al comma 1 (“ presieduta dal sindaco o suo delegato ,composta dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti , dai

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato “) , qualora le commissioni non siano istituite (come nel nostro caso) i Comuni sentono obbligatoriamente le Associazioni dei consumatori e degli utenti , le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio in aree pubbliche , in riferimento alle questioni di cui al comma 4 , quali:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica..;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- e bis) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'art.16 c.2 , lettera h);
- e ter) a ogni variazione del mercato ,compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

ART. 24 NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano **ai mercati straordinari e/o specializzati** ~~alle fiere o sagre~~ tutte le disposizioni già previste per i mercati.

ART. 25 SANZIONI

Le violazioni delle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ~~L. 1.000.000~~ **€ 516,46** ad ~~L. 6.000.000~~ **€ 3.098,74**, ai sensi dell'art. 29, comma , del D.Lgs. n. 114/98.

In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. In caso di particolari emergenze, **il Responsabile del servizio, può disporre** la sospensione o revoca dell'autorizzazione dell'attività di vendita.

ART. 26 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lg. n.114/98 , **alla L.R. n. 6/2010 e ss.mm.ii.** ~~L.R. n.15~~ ed alle direttive Regionali di programmazione **per l'esercizio** del commercio su aree pubbliche.

ART. 27 ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni Comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

ALLEGATI

ALLEGATO A) – Planimetria delle aree destinate al mercato.

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- D.Lgs 31.03.98 n° 114,
- L.R. n. 8 del 31.03.2008 (abrogata dall'art.155 c.1,lett.n)della L.R.2.2.2010 n.6),
- L.R. n. 6 del 02.02.2010 e s.m.i.,
- D.G.R. n. X/5345 del 27 giugno 2016 ,

- APPROVATO CON LA DELIBERA C.C. N°8 DEL 29.01.2001
- MODIFICATO CON DELIB. C.C. N. 20 DEL 28.02.2001 (limitatamente all'art. 25, c. 2°)
- MODIFICATO CON DELIB. C.C. N. DEL (articoli n.....)

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

Il presente Regolamento comunale disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

- D.Lgs 31.03.98 n° 114
- L.R. 2.02.2010 n. 6 e s.m.i.
- D.g.r. 27 giugno 2016 n. X/5345

TITOLO I° MERCATI

ART. 1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO .

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, con cadenza **SETTIMANALE** nella giornata di **MERCOLEDI'**, in Piazza Ducale e in Via Pesenti (nel tratto compreso tra la Piazza Ducale e la Via dell' Incoronata), osservando l'orario di vendita dalle ore **7.00** alle ore **13.00**.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso, all'area di mercato, **un'ora** prima dell'inizio delle operazioni di vendita, fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore **14.00**.

ART. 2 DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata in totali:
Area complessiva mq. **2.860**

A) N. 7 Posteggi di mt. 10 x 5 Generi Alimentari.

B) N. 13 Posteggi di mt. 8 x 5 Generi non alimentari, abbigliamento e affini (Pelletteria)

C) N. 3 Posteggi di mt. 12 x 5 Generi vari (fiori,casalinghi,giocattoli,mobili, detersivi,ferramenta ecc.)

Oltre a :

D) N. 1 Posteggio di mt.-10x3 Riservato ai produttori agricoli diretti (Via Pesenti).

Al fine di preservare un equilibrio merceologico ottimale, all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi sono così suddivisi:

A) Generi Alimentari sono complessivamente di mq. **350**

B) Generi non Alimentari (Abbigliamento) sono complessivamente di mq. **520**

C) Generi non Alimentari (Vari) sono complessivamente di mq. **180**

D) Generi Alimentari di produzione agricole sono di mq. **30**

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

ART. 3 MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi, da qualsiasi ingombro, gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 4 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata, all'interno dell'area di mercato, la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Responsabile di mercato.

ART. 5 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
- E' consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato; in ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti.
- Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e da rifiuti.

ART. 6 RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

- Alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
- Al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi, a favore dei soggetti titolari di concessione, avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 1. Anzianità storica di presenza sul mercato;
 2. Anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

Stante la particolarità della pavimentazione della Piazza Ducale, priva di sottofondo stradale con finitura in acciottolato, resta facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di particolari condizioni meteorologiche, disporre lo spostamento provvisorio dello stesso mercato nella Piazza D'Armi, previa ordinanza sindacale, al fine di tutelare lo stato di conservazione della piazza medesima.

Nel caso in cui il mercoledì cada in giorno festivo, lo stesso verrà sospeso; inoltre, il mercato non si svolgerà nei giorni di Natale, Capodanno ed Epifania.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.

L'assegnazione dei posteggi avviene tramite procedura ad evidenza pubblica ed è effettuata a favore dei titolari di autorizzazione di cui all'art.28 del D. Lgs. 114/1998, secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente.

L'espletamento dell'intera procedura avverrà nel rispetto, di quanto previsto dall'articolo 23, della legge regionale nonché da quanto previsto nel documento unitario.

La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve essere conforme alle modalità previste dal bando comunale che viene pubblicato all'Albo pretorio.

Il bando verrà pubblicato all'Albo pretorio informatico del Comune, per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande. Copia dello stesso verrà trasmessa alle Associazioni di categoria, come forma di informazione delle Parti sociali.

I posteggi, temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari, entro le ore 8.00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, ed entro le ore 8.30 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti, titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b del D.Lgvo n. 114, che vantino il maggiore numero di presenze sul mercato; in caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

L'operatore, utilmente collocato nella graduatoria di anzianità, che si assenti dal mercato, senza giustificato motivo, per un periodo superiore ai quattro mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

ART. 8 PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il Responsabile di mercato, procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo, di seguito, alla loro tempestiva assegnazione provvisoria, nel rispetto della graduatoria corrispondente alla categoria merceologica appartenente e di cui all'art. 2. Conclusa la giornata di mercato, il Responsabile del servizio procederà, altresì, alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- Le assenze dei titolari di posteggio;
- Le presenze dei partecipanti alla "spunta", ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- Ogni altro fatto che abbia, significativamente, caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

ART. 9 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo, per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi, in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

La decadenza è, altresì, prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

La decadenza è automatica e va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune, può revocare la concessione del posteggio, per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione conforme alle sue scelte.

ART. 10 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante, purché, quest'ultimo, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs n.114/98.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione, su posteggi dati in concessione, va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di proprietà legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto sub ingresso entro quattro mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg., in caso di comprovata necessità.

Il subentrante, per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa. Trascorsi, inutilmente, tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 11 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione o denuncia di inizio attività, di cui alla Legge 59/63 e legge 241/90 art. 9, sono riservati, di norma ai margini del mercato, numero uno posteggio, dato in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta della stessa categoria come all'art. 2.

TITOLO II° COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 12 DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lett. B) D.Lgs n.114/98, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita, altresì, l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda, per l'operatore stesso, la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio, in forma itinerante.

ART. 13 LIMITAZIONI

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di interesse pubblico.

Il Sindaco, con apposita e motivata ordinanza ,individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste, per l'esercizio del commercio in forma itinerante, devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono ,comunque, prolungarsi oltre un' ora, con l'obbligo di spostarsi, di almeno 100 mt., dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti ,fino ad una distanza di almeno 500 mt. dall'area di mercato o della fiera.

ART.13 BIS: MERCATI STRAORDINARI E/O SPECIALIZZATI

La Giunta Comunale, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà indire mercati straordinari, specializzati o meno, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, ovvero in occasione di altre ricorrenze tipiche locali, sempre, comunque, nel limite massimo di non più di dodici giornate, nel corso di ciascun anno solare.

La riscossione, avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

ART. 14 ORARI

Poiché la Città di Sabbioneta è stata riconosciuta, a prevalente economia turistica ,con Decreto n. 052518 del 13 febbraio 1998, numero settore 176, della Regione Lombardia, (L.R. 21 Giugno 1988, n. 32), si fa riferimento all'ordinanza sindacale n.68 del 18.11.2000 prot. n. 8280, con la quale il Sindaco ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, art.12, ordina la deroga degli orari, con facoltà dell'apertura continuativa per le ore 24 ore giornaliere e la deroga ad effettuare i turni di riposo settimanali.

TITOLO III°

FIERE

Abrogato.

TITOLO IV°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 20 NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree di mercato e degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della Sanità del 2.3.2000 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) , oltre che alle norme dettate dai Regolamenti locali di igiene.

ART. 21 COSAP

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

Il Comune, sentito il parere della Commissione per il commercio su aree pubbliche o, laddove non esistano, delle Organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello provinciale, fissa, annualmente, la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura, realmente, occupata e alle ore di, effettiva, occupazione.

La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal Comune, in rata unica al 30 giugno di ogni anno oppure in due rate, di eguale importo, con scadenza 30 marzo e 30 settembre di ogni anno.

ART. 22 PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita, nelle aree di mercato, devono, indistintamente, indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine, in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 23 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

In applicazione di quanto previsto dall'art. 19 della L.R.n. 6 del 2.2.2010 “ nei Comuni e nelle Unioni di comuni con popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti – come nel nostro caso – può essere istituita una commissione consultiva di cui al comma 1 (“ presieduta dal sindaco o suo delegato, composta dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato “) , qualora le commissioni non siano istituite (come nel nostro caso) i Comuni sentono obbligatoriamente le Associazioni dei consumatori e degli utenti, le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio in aree pubbliche, in riferimento alle questioni di cui al comma 4, quali:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica..;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- e bis) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'art.16 c.2, lettera h);
- e ter) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

ART. 24 NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano ai mercati straordinari e/o specializzati le disposizioni già previste per i mercati.

Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

ART. 25 SANZIONI

Le violazioni delle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 ad € 3.098,74, ai sensi dell'art. 29, comma , del D.Lgs. n. 114/98.

In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. In caso di particolari emergenze, il Responsabile del servizio, può disporre la sospensione o revoca dell'autorizzazione dell'attività di vendita.

ART. 26 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lg. n.114/98 , alla L.R. n. 6/2010 e ss.mm.ii. ed alle direttive Regionali di programmazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 27 ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni Comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

ALLEGATI

ALLEGATO A) – Planimetria delle aree destinate al mercato.



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Proposta n.

2016 / 862

AREA TECNICA MANUTENTIVA E TUTELA DEL TERRITORIO E SUAP

OGGETTO:

MODIFICA PARZIALE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere

FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica.

Lì,
01/12/2016

IL RESPONSABILE
ARGENTI RAFFAELLA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

**Deliberazione del Consiglio comunale n.
70
del
07/12/2016**

AREA TECNICA MANUTENTIVA E TUTELA DEL TERRITORIO E SUAP

Oggetto:

**MODIFICA PARZIALE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li,
05/01/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)